Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 98
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 21 novembre 2018

INDICE

Commissioni congiunte

4ª (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo):
Plenaria . . . . . *Pag.* 6

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 17
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24) . . . . . » 17
2ª - Giustizia:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31) . . . . . » 18
3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 19
5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 29
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 35
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 39
Plenaria (pomeridiana) (*)
Plenaria (notturna) (*)
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 48
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19) . . . . . » 51

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 6ª (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 98º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 novembre 2018.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19) . . . . . *Pag.* 52
Plenaria . . . . . » 52
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) . . . . . » 56
Plenaria . . . . . » 56
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39) . . . . . » 59
10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30) . . . . . » 60
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 61
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 67
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42) . . . . . » 76
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 77
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 80

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 87

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 88
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 89

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 21 novembre 2018

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
TESEI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI PIAGGIO AEROSPACE IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 2 (PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO SMD 04/2017)

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe***, approvato dalla Camera dei deputati

(583) ***Alessandra RICCARDI. – Disposizioni in materia di azione di classe***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore per la 2ª Commissione CANDURA *(L-SP-PSd'Az)* illustra, per le parti di competenza della Commissione giustizia, i disegni di legge, che mirano a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) all'interno del Codice di procedura civile, rendendola uno strumento di più ampia applicazione e portata. Preliminarmente rileva che il contenuto dei due provvedimenti è in larga parte coincidente, in quanto il disegno di legge n. 583 riproduce il contenuto dell'originario Atto Camera n. 791, che, approvato dalla Camera dei deputati con modifiche, è oggi l'Atto Senato n. 844. Si sofferma dapprima sul contenuto del disegno di legge n. 844, che è composto da 7 articoli. L'articolo 1 della proposta di legge introduce nel codice di rito un nuovo titolo VIII-*bis* «Dei procedimenti collettivi», composto da 15 nuovi articoli (dall'articolo 840-*bis* al-

l'articolo 840-*sexiesdecies)*. Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali. Nel dettaglio, l'articolo 840-*bis* c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto – data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo – ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di «diritti individuali omogenei» (ma non ad «interessi collettivi»); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della «classe», nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Nel caso di presentazione di un'azione di classe: il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-*undecies*, nono comma, c.p.c.; non è ammesso l'intervento di terzo; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-*ter* c.p.c. disciplina la forma della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd. tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede la parte resistente. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Peraltro non può essere disposto in nessun caso il mutamento del rito. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il Tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al Giudice amministrativo. La disposizione precisa che restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 recante «Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea». In proposito è appena il caso di ricordare che il decreto legislativo n. 3, all'articolo 18, con riguardo al *private enforcement* del diritto *antitrust*, prevede la competenza inderogabile a trattare questo genere di questioni di sole 3 sezioni specializzate: Milano (Nord Italia), Roma (Centro Italia) e Napoli (Sud Italia). Tale competenza vale anche

per le azioni di classe basate su violazioni antitrust espressamente richiamate dal decreto legislativo. L'articolo 840-*ter* riproduce le cause di inammissibilità già contemplate dal codice del consumo. L'azione di classe è inammissibile infatti quando: è manifestamente infondata. In questo caso, il ricorrente può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto; è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela; il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente; è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni. In caso di accertamento sull'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo alla corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale. L'articolo 840-*quater* c.p.c. disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni sono riunite all'azione principale. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni. Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito; nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione. Quanto all'istruzione della causa, l'art. 840-*quinquies* definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire

le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe (art. 840-*sexies)*, ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione. Con la sentenza – che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese – vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare). Le modalità di adesione sono indicate dal successivo art. 840-*septies* c.p.c. che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti. La fase successiva dell'azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il resistente al pagamento delle somme dovute – è disciplinata dall'art. 840-*octies* c.p.c. Sinteticamente il procedimento prevede che: entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il resistente ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal resistente nei termini si danno per ammessi; entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti; entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni; il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense. Se il resistente provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in

un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (art. 840-*duodecies* c.p.c.). Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'art. 840-*terdecies* c.p.c.). La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene – con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile – quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti; quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (art. 840-*quinquiesdecies* c.p.c.). L'articolo 840-*novies* c.p.c. disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta «quota lite», cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia. Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre – in misura non superiore al 50 per cento – l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: della complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera prestata, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività e al numero degli aderenti. Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe, e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. L'articolo 840-*decies* prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione oltre che nei casi contemplati dall'articolo 395 c.p.c., anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti. In questo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione. L'articolo 840-*undecies* prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente (ex art. 840-*octies*, comma quinto). Il gravame assume la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto – salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di «gravi e fondati motivi». Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'articolo 840-*novies*; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'ade-

rente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti. La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato entro 30 giorni dall'udienza di comparizione delle parti confermando, modificando o revocando il decreto impugnato. Per le successive disposizioni si rimette al co-relatore Presidente Girotto.

Il presidente GIROTTO *(M5S)*, in qualità di relatore per la 10ª Commissione, illustra i disegni di legge per le parti di competenza della Commissione industria, a partire dall'Atto Senato n. 844, a prima firma dell'onorevole Angela Salafia *(M5S)*, già approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, l'articolo 840-*quaterdecies* contenuto nell'articolo 1 del provvedimento interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. In particolare, viene stabilito che fino alla discussione orale della causa, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti; sia la proposta che l'eventuale accordo concluso sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico. Dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità un analogo schema di accordo di natura transattiva. Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale telematico e deve essere comunicato all'indirizzo PEC ovvero al servizio elettronico di recapito certificato indicato da ciascun aderente. Nei successivi 15 giorni ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni lo schema di accordo si considera non contestato. Nei successivi trenta giorni il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo. L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca il ricorrente. La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo. Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato ai procedimenti collettivi, l'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, che ne dettano oggi la procedura). In base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva «chiunque abbia interesse» – nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della giustizia – può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di

pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-*quinquies* del codice di procedura civile. Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte, alla parte soccombente, con la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile); di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause. L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-bis, formato dagli articoli 196-*bis* e 196-*ter*. La prima delle due disposizioni disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione. L'articolo 196-*ter* invece demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi – entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge – di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe, nonché la determinazione del contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Per quanto concerne il contributo la disposizione specifica che esso deve essere fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione, sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. Con riguardo ai requisiti essi devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 3 del disegno di legge modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di

classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato DPR sanzionerà anche chi, nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci. L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice. L'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento. Più nel dettaglio la disposizione, oltre ad integrare l'elenco delle controversie di competenza delle sezioni specializzate per l'impresa – di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003 – con i procedimenti collettivi disciplinati dal nuovo titolo VIII-*bis* del codice di procedura civile, modifica il decreto legislativo n. 3 del 2017, in tema di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, sostituendo il rinvio all'azione di classe disciplinata dal codice del consumo con quello al nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.

Connesso al disegno di legge n. 844 è il disegno di legge n. 583, a prima firma della senatrice Riccardi *(M5S)*, il cui contenuto è in larga parte coincidente con il contenuto dell'originario Atto Camera n. 791. Nello specifico, l'articolo 1 introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-*bis* «Dell'azione di classe», composto da 15 nuovi articoli (da articolo 840-*bis* a articolo 840-*sexiesdecies)*. L'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Sul piano soggettivo l'azione è sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di «diritti individuali omogenei»; l'azione è quindi nella titolarità di ciascun componente della «classe», nonché delle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti. In proposito è opportuno ricordare che il disegno di legge n. 844 riconosce il diritto all'azione alle sole associazioni e organizzazioni iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. L'articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cosiddetto tribunale delle imprese). L'azione si introduce, analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del consumo e differentemente dal disegno di legge n. 844, con atto di citazione, il quale deve essere notificato anche al pubblico ministero, che deciderà se intervenire (nel solo giudizio di ammissibilità). Il procedimento e i motivi di inammissibilità della domanda sono analoghi a quelli del disegno di legge n. 844. A differenza del disegno di legge già approvato dalla Camera si prevede che la decisione della Corte d'appello sia ricorribile in Cassazione. L'articolo 840-*quater* del codice di procedura civile disciplina, analogamente al disegno di legge n. 844, la possibile pluralità di azioni di

classe aventi il medesimo oggetto. Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* del codice di procedura civile disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. Il contenuto degli articoli coincide, pur con ampie integrazioni con le omologhe disposizioni del disegno di legge n. 844. Nell'articolo 840-*quinquies* del disegno di legge n. 844 sono disciplinate infatti anche le modalità di ammissione ed esibizione delle prove. Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* del codice di procedura civile che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. A differenza del disegno di legge n. 844 non si prevede che la domanda sia presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia. La fase successiva dell'azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti – è disciplinata dall'articolo 840-octies del codice di procedura civile. Tale articolo riproduce in larga parte il contenuto della analoga disposizione del disegno di legge n. 844. L'articolo 840-*novies* del codice di procedura civile – similmente all'analoga disposizione introdotta dal disegno di legge n. 844 – disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. A differenza dell'analoga disposizione contenuta nel disegno di legge n. 844 l'art. 840-*decies* del disegno di legge in esame nulla prevede in ordine alla revocazione della sentenza. L'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. A differenza del disegno di legge n. 844 il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti fino alla precisazione delle conclusioni e non fino alla discussione orale della causa. L'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva. Differentemente dal disegno di legge n. 844, il disegno di legge in esame non estende la titolarità dell'azione inibitoria anche alle organizzazioni o alle associazioni senza scopo di lucro e prevede la domanda sia proposta con le forme del processo ordinario e non già con quelle del procedimento camerale. L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-*bis* – peraltro formato dal solo articolo 196-*bis* – dedicato all'azione di classe. L'articolo 3 della proposta di legge, analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 844, modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) per applicare le norme penali previste dall'anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. L'articolo 4, similmente all'articolo 4 del disegno di legge n. 844, reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto

alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo. Infine, l'articolo 6 (similmente all'articolo 5 del disegno di legge n. 844) del provvedimento provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

Svolge quindi alcune riflessioni sul contesto comunitario, ricordando che l'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, in particolare rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori ed agevolando il coordinamento e l'azione efficace delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Al pacchetto è stato dato il nome di «New Deal per consumatori» e, su di esso, la Commissione industria si è espressa, per le parti di competenza, approvando la risoluzione *Doc*. XVIII, n. 3. Il pacchetto è composto dei seguenti tre documenti: la Comunicazione «Un new deal per i consumatori» (COM(2018) 183), provvedimento non legislativo; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 184), relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/CE, provvedimento legislativo; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 185), provvedimento legislativo, che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori. Tali modifiche interessano prevalentemente la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Le altre due direttive, quella sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e quella sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE), sono modificate solo per quanto riguarda le sanzioni. L'esigenza di modernizzare alcune norme in materia di protezione dei consumatori e di rafforzare il livello di conformità era stata confermata da una valutazione realizzata dalla Commissione nel 2017 («vaglio di adeguatezza» REFIT19, valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori), che aveva inoltre individuato ambiti in cui il diritto del consumo UE avrebbe potuto essere aggiornato e migliorato. Più nel dettaglio, il «New Deal per i consumatori» intende: garantire azioni individuali di riparazione e maggiore trasparenza per i consumatori nei mercati *online*; estendere la protezione dei consumatori ai «servizi gratuiti»; rimuovere gli oneri eccessivi per le imprese; assicurare ai consumatori un migliore accesso al ricorso attraverso lo sfruttamento del pieno potenziale dei decreti ingiuntivi al fine di garantire ai consumatori il ricorso nelle «situazioni di danno collettivo»; rafforzare gli strumenti esistenti per la risoluzione alternativa delle controversie; garantire la parità di trattamento dei

consumatori nel mercato unico; intraprendere azioni per migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori e stimolare una nuova cultura di conformità con la normativa UE sulla tutela degli stessi. Intende altresì promuovere una applicazione efficace della normativa e una maggiore cooperazione delle autorità pubbliche in un mercato unico equo e sicuro e tra gli Stati per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti non alimentari; l'adozione di accordi di cooperazione per aumentare il coordinamento con *partner* al di fuori dell'Unione europea; iniziative in materia di dialoghi con i consumatori, di comunicazione, formazione ed educazione. Allo stato attuale la proposta COM(2018) 184 è all'esame della Commissione Affari legali – JURI del Parlamento europeo, che ancora non si è espressa. Tale proposta dovrà essere esaminata in parallelo anche dal Consiglio dell'Unione europea, fino ad arrivare all'approvazione di un unico testo. Lo stesso vale per la proposta COM(2018) 185, che è all'esame della Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori – IMCO del Parlamento europeo, la quale, a sua volta, non si è ancora espressa. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore delle due direttive, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle stesse e applicarle a decorrere da 6 mesi dopo il termine per il recepimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Sottocommissione per i pareri

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(886) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***
(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,45

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 214 E CONNESSI (RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI)

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Vice Presidente
STANCANELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 53 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
IWOBI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(926) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice TAVERNA *(M5S)*, relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica del Protocollo addizionale in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Protocollo era già stato esaminato ed approvato nella scorsa legislatura anche dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2920), dopo la sua approvazione da parte della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Spiega, quindi, che il Protocollo di Cartagena, in vigore dal 2003, è il primo strumento attuativo della precedente Convenzione sulla bio-diversità del 1992, e verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Esso si propone di garantire la sicurezza nel trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione di quegli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Per «organismo vivente modificato», l'articolo 3 del Trattato di Cartagena intende ogni organismo vivente che possiede una combina-

zione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna, attraverso l'applicazione delle tecniche *in vitro*. A Cartagena si era previsto l'avvio di un processo per l'elaborazione di regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati. Tale processo, avviato nella città malese di Kuala Lumpur sin dal 2004, ha condotto alla firma, nell'ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, del Protocollo addizionale ora al nostro esame, sottoscritto dall'Unione europea l'11 maggio 2011 e dall'Italia il 14 giugno 2011.

Il Protocollo, che si compone di un preambolo e di 21 articoli, adotta un approccio di tipo amministrativo allo scopo di individuare misure di risposta nel caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Nello specifico, l'articolo 1 enuncia l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, mediante l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.

L'articolo 2, nell'offrire un quadro delle definizioni utilizzate, individua tra l'altro nel «danno» un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale, nonché significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, individuato dall'articolo 3, è quello relativo ai danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero trattandosi, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

Il Protocollo demanda, quindi, al diritto interno la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato (articolo 4), ed individua specifiche misure di risposta in caso di danno agli operatori coinvolti ed alle autorità competenti (articolo 5). L'autorità nazionale competente – che per l'Italia sono i Ministeri dell'ambiente e della salute – dovrà a sua volta individuare l'operatore responsabile del danno, valutare l'entità dello stesso e stabilire le opportune misure.

Il testo internazionale prevede altresì delle esenzioni e dei limiti alla tutela risarcitoria correlati, fra l'altro, ai danni causati da conflitti armati o da sabotaggio, oppure da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile (articoli 6-8). Il Protocollo salvaguarda inoltre la facoltà di

ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona (articolo 9) e riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni interne in materia di garanzia finanziaria (articolo 10).

L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale in materia di responsabilità per atti illeciti a livello internazionale, mentre l'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Organi di amministrazione del Protocollo addizionale sono la Conferenza delle Parti (articoli 13 e 14) e il segretariato (articolo 15). Spetta, in particolare, alla riunione delle Parti l'esame periodico dell'attuazione del Protocollo, e l'adozione delle decisioni necessarie a migliorarla e promuoverla.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo – prosegue la relatrice – si compone di 4 articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), la copertura finanziaria (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4). Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in poco più di 250.000 euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La relatrice conclude sottolineando che, come emerso in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, questo strumento internazionale rappresenta un necessario completamento dell'architettura disegnata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e dal relativo Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Risulta, infatti, pienamente condivisibile la *ratio* alla base delle previsioni in materia di responsabilità e risarcimenti con particolare riferimento alla volontà di costruire un rapporto virtuoso tra sviluppo e applicazione delle moderne biotecnologie e di implementare la parallela esigenza di concreta tutela e salvaguardia di tutto ciò che concerne la diversità biologica a livello internazionale.

Considerato quanto esposto, auspica, quindi, un celere perfezionamento dell'*iter* di ratifica del menzionato Protocollo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AIROLA *(M5S)* tiene a sottolineare l'importanza del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, trovandosi, in particolare, concorde sull'esigenza, messa in evidenza dalla relatrice, di salvaguardare in ogni modo la diversità biologica a livello internazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(927) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice TAVERNA *(M5S)*, relatrice, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (il cosiddetto Accordo RAMOGE), tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco, sottoscritto a Monaco nel maggio del 1976 ed emendato nel novembre 2003.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato ed approvato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2979), dopo la sua approvazione da parte della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo iter di esame per la conclusione della XVII legislatura.

L'Accordo in esame, frutto dell'iniziativa dell'allora Principe di Monaco Ranieri e finalizzato a limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota attraverso una cooperazione subregionale, era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphal – da cui l'acronimo che fa riferimento alle località di Saint-Raphal, Monaco e Genova – poi estesa al perimetro di mare territoriale antistante la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria fino a La Spezia. Nel 1993, con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL, l'Accordo RAMOGE ha esteso le proprie competenze anche all'alto mare. In più di quarant'anni di attività, RAMOGE ha acquisito una solida esperienza nella lotta agli inquinamenti marini e costieri e nella protezione della biodiversità, impegnandosi fortemente nella sensibilizzazione dei giovani all'ambiente marino.

Rispetto al testo del 1976, il nuovo Accordo, che si inserisce in modo coerente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente e nel quadro giuridico internazionale a tutela dell'ambiente marino, a partire dalla Convenzione di Barcellona del 1976, introduce importanti elementi di novità, estendendo il proprio ambito di competenza agli aspetti della prevenzione e della lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino, e alla salvaguardia della biodiversità.

Composto da un preambolo e da 14 articoli, l'Accordo prevede innanzitutto l'istituzione di una Commissione composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati (articolo 1), e fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale, prevedendo che la Commissione possa procedere ad una ulteriore estensione dei limiti geografici per lo svolgimento delle proprie missioni (articolo 2).

I successivi articoli disciplinano la missione e i compiti della Commissione RAMOGE, prevedendo che essa sia chiamata a stabilire una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo (articolo 3), promuovendo, tra l'altro, ricerche e scambi di informazione, l'aggiornamento del Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorendo l'informazione e la partecipazione del pubblico, assicurando il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandando ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura utile a perseguire gli scopi dell'Accordo (articoli 3-4).

L'Accordo prevede, inoltre, che la Commissione sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti (articolo 6), che la presidenza della struttura decisionale sia assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni (articolo 7), e che il Comitato direttivo della stessa Commissione sia formato dai capi delle tre delegazioni (articolo 11).

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, il testo prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni (articolo 12). Precisa, inoltre, che il bilancio dell'Accordo è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della Commissione, e che le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo. Il contributo ordinario spettante all'Italia, deliberato dalla Commissione RAMOGE nel 2003, ammonta a poco più di 36.000 euro annui, alla cui copertura provvede già un apposito stanziamento che insiste su di un apposito capitolo di bilancio (capitolo 1617) del Ministero dell'Ambiente.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

La relazione tecnica, allegata al provvedimento, fa presente che dall'attuazione dell'Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La relatrice conclude aggiungendo che, come evidenziato anche da colleghi della Camera dei deputati, sin dagli anni Novanta, le Parti del menzionato Accordo collaborano anche sotto l'aspetto dell'organizzazione di annuali esercitazioni congiunte anti-inquinamento al fine di contrastare al meglio l'ulteriore potenziale rischio derivante dall'inquinamento marino di origine accidentale.

Risultando, dunque, essenziale il potenziamento di tutte le forme di cooperazione virtuose a livello internazionale, lo strumento in esame si inserisce armonicamente in una architettura di accresciuta collaborazione in ambiti strategici come la protezione dell'ambiente.

Considerato quanto descritto, auspica, quindi, la celere approvazione del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice per esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(928) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, recante ratifica dell'Accordo del giugno 2015 tra l'Italia e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del dicembre 1957.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era stato approvato nel dicembre 2017 dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 4627), ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame in Senato per la conclusione della XVII legislatura.

Scopo dell'intesa è quello di ampliare e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione tra i due Paesi, promuovendo una migliore cooperazione nel quadro dei rapporti bilaterali in materia, stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini nonché di esecuzione della pena nel Paese di origine, tenendo conto dell'importanza della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altri reati gravi, nonché della necessità di una cooperazione efficace in tali settori. Il testo bilaterale costituisce certamente un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare per effetto dell'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia-Erzegovina.

L'Accordo, composto di 7 articoli, disciplina innanzitutto la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato (articolo 1).

Con riferimento all'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, l'Accordo stabilisce che essa possa essere ammessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non sia inferiore a due anni (articolo 2). In relazione all'estradizione per altri reati gravi, il testo prevede che essa possa essere ammessa laddove la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la

pena inflitta non sia inferiore a quattro anni (articolo 3). Il paragrafo 3, dell'articolo 3, stabilisce inoltre che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano quelli di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Gli ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano il caso di esecuzione della pena nel Paese del cittadino (articoli 4-5), nonché il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione (articolo 6).

L'articolo 7 prevede, infine, che l'Accordo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo bilaterale e dispone che esso abbia durata illimitata, riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li valuta in poco più di 8.700 euro annui a decorrere dall'anno 2018 per le spese di missione, e in ulteriori 5.000 euro annui ascrivibili essenzialmente a spese di traduzione degli atti.

Il relatore conclude sottolineando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(929) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:*** **a)** ***Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;*** **b)** ***Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica degli Accordi bilaterali aggiuntivi sottoscritti dall'Italia con la Repubblica di Macedonia nel 2016 rispettivamente alla Convenzione europea di estradizione

del dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi era stato approvato nel dicembre 2017 dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 4628), ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame in Senato per la conclusione della XVII legislatura.

Scopo delle due intese bilaterali è quello di ampliare e facilitare l'applicazione delle Convenzioni europee rispettivamente di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra i due Paesi.

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957, in particolare, può essere inquadrato nell'ambito dell'impegno di entrambi i Paesi nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Composto di 4 articoli, il testo presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. In particolare l'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel caso di estradizione processuale, il testo prevede la facoltà di estradare i cittadini per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro, punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni, mentre, nel caso di estradizione esecutiva prevede la facoltà di estradare i propri cittadini per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni. È, inoltre, stata prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2). L'Accordo disciplina, inoltre, il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione (articolo 3) e subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica, prevedendo la possibilità della denunzia del testo convenzionale (articolo 4).

Con riferimento all'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, il relatore evidenzia come esso si inserisca nell'ambito degli strumenti volti a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale. Il testo, composto di 6 articoli, prevede, innanzitutto, l'impegno per le Parti a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, con particolare riferimento alla notificazione degli atti giudiziari,

all'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, all'assunzione e alla trasmissione di perizie, alle attività di acquisizione documentale, all'invio di documenti ed elementi di prova, alla ricerca di persone, al trasferimento di detenuti, all'esecuzione di indagini, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari (articolo 1). Il testo, inoltre, dopo aver previsto anche lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto, disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa (articolo 2), nonché le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria (articolo 3). L'Accordo prevede, inoltre, il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato (articolo 4). Il testo dispone, inoltre, che su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti motivi di segreto bancario (articolo 5).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4). Per quanto attiene l'onere complessivo annuo derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, così come dettagliato nella relazione tecnica, esso ammonta, a decorrere dal 2018, ad euro 19.598, di cui euro 9.698 per gli oneri valutati e ad euro 9.900 per gli oneri autorizzati.

Infine, gli Accordi non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, successivamente, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L'ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 47 (Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, il 15 novembre, il Direttore delle

relazioni internazionali di ENI S.p.A., Lapo Pistelli, e il 20 novembre, il Direttore dell'Ufficio di Supporto Pianificazione Strategica e Controllo di gestione dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Riccardo Landi, i quali hanno depositato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

66ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 12,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti agli articoli da 2 a 24, accantonati nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario GARAVAGLIA formula, al riguardo, una valutazione contraria sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, che ampliano l'ambito applicativo dell'articolo 2.

Formula, altresì, un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 2.0.5 e 2.0.6, recanti maggiori oneri, mentre chiede di mantenere accantonato l'emendamento 2.0.1, in attesa di una possibile riformulazione presso la Commissione di merito.

Per quanto riguarda le proposte precedentemente accantonate riferite all'articolo 3, si esprime in senso contrario sugli emendamenti 3.17, 3.1, 3.33 e 3.0.1, esprimendo invece una valutazione non ostativa sulle proposte 3.32, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* chiede spiegazioni sui motivi alla base della valutazione contraria dell'emendamento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica su tale proposta, per appurare se la sostituzione degli articoli 3 e 4 del decreto-legge possa essere compensata dalla soppressione dei sussidi ambientali.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* chiede che venga prodotta la relazione tecnica sull'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE reputa opportuno mantenere sospesa la valutazione della suddetta proposta emendativa.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede poi di mantenere accantonati gli emendamenti 4.10, 6.9 e 8.0.1, in attesa di una possibile riformulazione presso la Commissione di merito.

Passando alle proposte riferite all'articolo 9, chiede di mantenere accantonati gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.40, 9.41, 9.0.11, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.0.8 e 9.0.9.

Formula poi un avviso contrario sulle proposte 9.59, 9.16, 9.20, 9.21, 9.46 e 9.0.6, mentre si esprime in senso non ostativo sulla proposta 9.61.

Concorda, poi, con il relatore sulla valutazione di onerosità degli emendamenti 9.18, 9.28, 9.32, 9.33, 9.39, 9.44, 9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 9.0.12 e 9.0.13.

Esprime, poi, un avviso non ostativo sugli emendamenti 10.20, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.0.5, rileva l'onerosità della proposta.

Il senatore MANCA *(PD)*chiede quali siano i profili di onerosità dell'emendamento 17.0.5, recante misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come le modalità applicative dell'emendamento determinino nell'immediato costi certi, a fronte di future economie di spesa incerte. Si rimette comunque alla Commissione affinché valuti l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* dissente dalla valutazione del Governo, ritenendo che l'emendamento in esame comporti un aumento del gettito tributario. Fa peraltro presente come eventuali oneri di carattere procedimentale siano consequenziali ad ogni tipo di previsione normativa.

Il senatore MISIANI *(PD)* concorda con il senatore Errani, ritenendo che l'emendamento 17.0.5 non presenti profili di onerosità.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 17.0.5.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede poi di mantenere accantonati gli emendamenti 18.2 e 19.0.3, mentre per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 20, si esprime in senso non ostativo sugli emendamenti 20.1, 20.0.40, 20.0.45, 20.0.46, 20.0.32 e 20.0.48.

Esprime poi un avviso contrario sulle proposte 20.0.20, 20.0.22, 20.0.44, 20.0.51, 20.0.53, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.15, 20.0.25, 20.0.33, 20.0.43, 20.0.59, 20.0.61, 20.0.21, 20.0.55, 20.0.10 e 20.0.12.

Chiede invece di mantenere accantonate le proposte 20.0.54, 20.0.6, 20.0.23, 20.0.26 e 20.0.62.

Il senatore MANCA *(PD)* chiede chiarimenti sulla valutazione contraria degli analoghi emendamenti 20.0.8 e 20.0.9, che estendono la partecipazione dei comuni all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie.

Il sottosegretario GARAVAGLIA evidenzia i costi derivanti dalla partecipazione degli enti locali a quote del gettito erariale.

Il senatore MANCA *(PD)* contesta l'appropriatezza di un eventuale parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali emendamenti, alla luce del fatto che la normativa vigente già prevede le segnalazioni dei comuni nell'ambito del contrasto all'evasione di tributi erariali. Pertanto, l'approvazione di tali proposte emendative comporterebbe un maggior gettito anche per lo Stato.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che tale emendamento, per la sua portata normativa, si applica a fattispecie che esulano dalle convenzioni in essere tra gli enti locali e l'Agenzia delle entrate per l'incremento della *compliance* fiscale.

Il senatore MANCA *(PD)* dissente dalla valutazione del rappresentante del Governo sui profili di onerosità delle proposte 20.0.8 e 20.0.9.

Il senatore DAMIANI *(FI-BP)* chiede un chiarimento sulla valutazione negativa in merito alla proposta 20.0.33.

Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento proroghi il regime fiscale agevolato della cessione ed estromissione dei beni dei soci.

Il rappresentante del GOVERNO prospetta la possibilità di accantonare tale proposta per un approfondimento istruttorio.

Il RELATORE concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento 20.0.33.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime poi in senso non ostativo sull'emendamento 24.0.1.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con gli emendamenti segnalati dal relatore come recanti maggiori oneri, fatta eccezione per le proposte 25.0.12 e 25.0.13, sulle quali esprime un avviso non ostativo.

Il RELATORE chiede di accantonare l'emendamento 25.0.39, in attesa di una possibile riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 25.0.5, 25.016, 25.0.17, 25.0.18, 25.0.35, 25.0.40, 25.0.14, 25.0.19, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.27, 25.0.28, 25.0.32 e 25.0.34. Chiede di accantonare la proposta 25.0.30 per una possibile riformulazione.

Il senatore DAMIANI *(FI-BP)* evidenzia l'importanza dell'emendamento 25.0.40, recante agevolazioni finanziarie per le aziende pugliesi vittime delle gelate eccezionali.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel rimarcare la volontà del Governo di affrontare la questione sollevata dal senatore Damiani, per esempio in sede di esame della legge di bilancio, fa tuttavia presente come l'emendamento 25.0.40 non rechi la quantificazione dell'onere, con il rischio di eccedere le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, nel riconoscere la serietà del problema sollevato dal senatore Damiani, invita comunque ad individuare una diversa soluzione, stante il fatto che la funzionalità del fondo agevolato è subordinata all'applicazione di un meccanismo assicurativo, per cui even-

tuali deroghe farebbero venir meno il rapporto tra piano assicurativo e danno da rifondere.

Il senatore DAMIANI *(FI-BP)* ribadisce come l'implementazione dell'emendamento in esame risulti sostenibile sul piano finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO invita il senatore Damiani a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento presso la Commissione di merito, presentando un apposito ordine del giorno.

La senatrice Roberta FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* chiede di accantonare l'emendamento 25.0.18 in attesa di una riformulazione.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* chiede al Governo se l'emendamento 25.0.6 presenti profili onerosi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente come l'intervento previsto da tale proposta emendativa, in tema di finanziamento del Consiglio nazionale di adroterapia oncologica, risulti provvisto di adeguata copertura.

Il senatore DAMIANI *(FI-BP)* interviene quindi per sottolineare l'importanza strategica, ai fini del sistema economico produttivo nazionale, dell'emendamento 25.0.35, sulle imprese balneari e sul prolungamento della durata delle concessioni demaniali.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel riconoscere l'importanza della questione, rileva come tale tematica debba essere affrontata trovando una soluzione di carattere generale.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 26, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, sia per onerosità sia per richiesta di relazione tecnica sia per la valutazione della portata finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, il relatore PRESUTTO *(M5S)* propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo precedentemente accantonati e riferiti agli articoli da 2 a 24, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.0.5, 2.0.6, 3.17, 3.33, 3.0.1, 9.59, 9.16, 9.20, 9.21, 9.46, 9.0.6,

9.18, 9.28, 9.32, 9.33, 9.39, 9.44, 9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 9.0.12, 9.0.13, 20.0.20, 20.0.22, 20.0.44, 20.0.51, 20.0.53, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.15, 20.0.25, 20.0.43, 20.0.59, 20.0.61, 20.0.21, 20.0.55, 20.0.10 e 20.0.12. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 17.0.5. Il parere è non ostativo sulle proposte 3.32, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 9.61 (*già* 1.24), 10.20, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 20.1, 20.0.40, 20.0.45, 20.0.46, 20.0.32, 20.0.48 e 24.0.01. Resta sospeso l'esame degli emendamenti, riferiti agli articoli da 2 a 24 e già accantonati, 2.0.1, 3.1, 4.10, 6.9, 8.0.1, 9.4, 9.5, 9.40, 9.41, 9.0.11, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.0.8, 9.0.9, 18.2, 19.0.3, 20.0.54, 20.0.33, 20.0.6, 20.0.23, 20.0.26 e 20.0.62. In riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli 25 e 26, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 25.1, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.10, 25.0.11, 25.0.20, 25.0.26, 25.0.38, 25.0.5, 25.0.16, 25.0.17, 25.0.35, 25.0.40, 25.0.14, 25.0.19, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.27, 25.0.28, 25.0.34, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.7, 26.0.2, 26.0.7, 26.6, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.14, 26.0.1, 26.0.4, 26.0.3, 26.0.5 e 26.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 25.0.32. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli articoli 25 e 26, a eccezione degli emendamenti 25.0.39, 25.0.18 e 25.0.30, su cui l'esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti del relatore e del Governo e i relativi subemendamenti, su tutti gli emendamenti riformulati, nonché su tutte le restanti proposte riferite agli articoli 9 e 20.».

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018***

(Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, comunica che è pervenuto l'ulteriore emendamento 3.4 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo. Segnala, per quanto di competenza, che occorre verificare l'idoneità della copertura degli oneri recati dall'emendamento suddetto, in relazione alla sua modulazione temporale, con particolare riguardo alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1087, della legge 205 del 2017, nonché avere conferma della disponibilità delle relative risorse.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria

67ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra gli emendamenti del relatore e del Governo e i relativi subemendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.0.100, 21.0.100, 22.0.100 e 23.0.100. Ritiene necessario valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 16.0.200. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 10.100 (testo 2), 10.0.100 (per quanto riguarda gli effetti sulle entrate), 22.0.200 e 25.0.200. Occorre valutare il subemendamento 10.100 (testo 2)/2 in relazione all'emendamento 10.100 (testo 2), in quanto amplia l'ambito di esonero dalla fatturazione elettronica. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 10.0.100/2 e 10.0.200/2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 23.0.200. In merito all'emendamento 23.0.300 sugli investimenti in reti a banda ultra larga, occorre valutare gli eventuali effetti onerosi correlati ai meccanismi incentivanti di cui al nuovo comma 5-*bis*. Comporta maggiori oneri il subemendamento 7.0.100/1.

In merito agli emendamenti riformulati (trasmessi fino al 20 novembre 2018), occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.26 (testo 2), 3.17 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 9.61 (testo 2), 10.20 (testo 2) e 25.0.30 (testo 2). All'emendamento 2.23 (testo 2) occorre sostituire il riferimento al 31 dicembre 2022 con quello al 30 giugno 2022. Comportano maggiori oneri le proposte 2.21 (testo 2), 6.12 (testo 2) e 25.0.39 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.9 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.13 (testo 2), 9.0.8 (testo 2), 15.2 (testo 2), 15.0.5 (testo 2) e 25.0.16 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti del relatore e del Governo, nonché sui restanti subemendamenti ed emendamenti riformulati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento agli emendamenti del relatore e del Governo e relativi subemendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti: 15.0.100, per violazione della normativa sugli aiuti di Stato; 21.0.100, per il forte rischio di contenziosi; 7.0.100/1, per maggiori oneri. Non ha osservazioni, invece, sulle proposte 22.0.100, 16.0.200 e 23.0.200. Chiede quindi di accantonare, per l'esigenza di supplementi istruttori, l'esame degli emendamenti 23.0.100, 10.100 (testo 2), 10.0.100, 22.0.200, 25.0.200, 10.100 (testo 2)/2, 10.0.100/2, 10.0.200/2 e 23.0.300.

Con riguardo agli emendamenti riformulati, trasmessi fino al 20 novembre, manifesta una posizione contraria, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 2.26 (testo 2), 2.21 (testo 2), 6.12 (testo 2), per maggiore onerosità, e 15.0.5 (testo 2), per minor gettito, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 3.17 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 10.20 (testo 2) e 15.2 (testo 2). Chiede, quindi, di valutare l'accantonamento delle proposte 9.61 (testo 2), 25.0.30 (testo 2), 25.0.39 (testo 2), 9.61 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.13 (testo 2), 9.0.8 (testo 2), e 25.0.16 (testo 2), sui quali sono in corso verifiche dei profili quantitativi. Sull'emendamento 2.23 (testo 2),

l'avviso è non ostativo a condizione che sia recepita l'indicazione del relatore, con la sostituzione del riferimento al 31 dicembre 2022 con quello al 30 giugno 2022.

Non essendovi richieste di intervento, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti del relatore e del Governo e i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti riformulati, pervenuti fino al 20 novembre 2018, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.100/1, 15.0.100, 21.0.100, 2.21 (testo 2), 2.26 (testo 2), 6.12 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

Sulla proposta 2.23 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti x1.1, 3.100/1, 3.100, 6.100/1, 6.100, 7.0.100/2, 7.0.100/3, 7.0.100, 9.100/1, 9.100, 10.100 (testo 2)/1, 10.0.100/1, 10.0.200/1, 10.0.200, 15.0.200/1, 15.0.200, 16.0.100/1, 16.0.100, 16.0.200, 16.0.300/1, 16.0.300, 21.0.100/1, 21.0.100/2, 22.0.100, 23.0.100/1, 23.0.200, 23.0.300/1, 23.0.300/2, 23.0.300/3, 23.0.300/4, 25.0.100/1, 25.0.100/2, 25.0.100, 25.0.200/1, 25.0.200/2, 25.0.200/3, 25.0.200/4, 2.23 (testo 3), 3.6 (testo 2), 3.17 (testo 2), 3.32 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 10.20 (testo 2), 11.10 (testo 2), 15.2 (testo 2), 15.0.1 (testo 2) e 20.10 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 10.100 (testo 2)/2, 10.100 (testo 2), 10.0.100, 10.0.100/2, 10.0.200/2, 22.0.200, 23.0.100, 23.0.300, 25.0.200, 6.9 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.0.8 (testo 2), 9.13 (testo 2), 9.61 (testo 2), 25.0.16 (testo 2), 25.0.30 (testo 2) e 25.0.39 (testo 2).

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(822) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018***

(Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento all'emendamento 3.4 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta, a condizione che la disposizione di copertura sia sostituita nei termini di cui dà lettura, al fine di risolvere alcune criticità relative alla modulazione temporale dei profili finanziari.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, sulla base della risposta fornita dal Governo ai rilievi sollevati nella seduta antimeridiana,

avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.4 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo capoverso con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e quanto a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004".».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

54ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(886) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il relatore FENU *(M5S)*, intervenendo sugli emendamenti all'articolo 5, esprime parere contrario su tutte le proposte, ad eccezione dell'emendamento 5.7.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.7 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il senatore GRIMANI *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.1, soppressivo dell'intero articolo.

Posto in votazione, l'emendamento 5.1 risulta respinto.

Il senatore COMINCINI *(PD)* aggiunge la propria firma all'emendamento 5.2 sul quale si sofferma, preannunciando il voto favorevole su tale proposta.

L'emendamento 5.2, posto in votazione, è respinto.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* richiama le finalità dell'emendamento 5.3, rispetto al quale dichiara l'intenzione di voto favorevole.

L'emendamento 5.3, posto in votazione, è respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.4.

Sull'emendamento 5.5 ha la parola il senatore D'ALFONSO *(PD)*, il quale motiva il proprio voto favorevole.

L'emendamento 5.5, messo hai voto, risulta respinto.

L'emendamento 5.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.7.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.8 ha la parola il senatore GRIMANI *(PD)*, il quale ribadisce le finalità del lavoro emendativo del proprio Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 5.8 è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il parere del relatore FENU *(M5S)* è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 6.5, 6.6, 6.9 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.13, 6.14, 6.100/1, 6.100, 6.30 e 6.31, per i quali propone l'accantonamento, e dell'emendamento 6.25.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.25. Condivide inoltre le proposte di accantonamento del relatore e il parere contrario sui restanti emendamenti.

Gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.9 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.13, 6.14, 6.100/1, 6.100, 6.30 e 6.31 sono quindi accantonati.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo, richiamando altresì la necessità di disporre di una magistratura dedicata alla materia tributaria.

Posto in votazione, l'emendamento 6.1 è respinto.

Con distinte votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.7 e 6.8.

Il senatore COMINCINI *(PD)* preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.10, volto a tutelare la finanza locale.

Posto in votazione, l'emendamento 6.10 è respinto.

Il senatore GRIMANI *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.11, menzionando alcuni dati relativi al volume del contenzioso tributario.

Dopo un'osservazione del sottosegretario BITONCI in merito all'intervento del senatore Grimani, la Commissione respinge l'emendamento 6.11.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* ritira l'emendamento 6.15.

Gli emendamenti 6.16 e 6.17, in assenza dei rispettivi firmatari, sono dichiarati decaduti.

Dopo l'intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALFONSO *(PD)*, posto in votazione, l'emendamento 6.18 risulta respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.19.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore COMINCINI *(PD)* la Commissione respinge l'emendamento 6.21.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.22 e 6.23.

Il senatore GRIMANI *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.24, che, posto in votazione, è respinto.

L'emendamento 6.25, posto in votazione, è accolto.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* motiva l'orientamento di voto favorevole alla proposta 6.26, che viene quindi respinta dalla Commissione.

Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 6.27.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* richiama le finalità dell'emendamento 6.28, preannunciando i voto favorevole su tale proposta, che, messa in votazione, è respinta.

Il senatore COMINCINI *(PD)* esprime condivisione rispetto alle finalità dell'emendamento 6.29, rispetto al quale preannuncia il proprio voto favorevole.

Con votazioni separate la Commissione respinge le proposte emendative 6.29 e 6.32.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 11,10.

Il relatore FENU *(M5S)* esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9. chiede invece l'accantonamento dell'emendamento 7.3 (testo 2) e dell'emendamento 7.0.100 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Il GOVERNO si esprime in modo conforme.

Il presidente BAGNAI dispone l'accantonamento degli emendamenti citati. Fa presente che è stato presentato l'emendamento 25.0.31 (testo 2) – pubblicato in allegato –, a cui aggiunge la firma il senatore DE BERTOLDI *(FdI)*.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.1 il senatore D'ALFONSO *(PD)* argomentando tale orientamento anche in relazione alla non chiarita scelta del Governo in merito all'articolo 9.

Posto ai voti l'emendamento viene respinto.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.2 il senatore COMINCINI *(PD)*, svolgendo una serie di osservazioni e considerazioni in merito all'articolo 7.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

In merito all'emendamento 7.4 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore GRIMANI *(PD)*, motivando ampiamente le ragioni di tale orientamento.

Posto ai voti l'emendamento viene respinto.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* svolge una serie di considerazioni relative alla opportunità di approvare l'emendamento 7.5.

Interviene il senatore PEROSINO *(FI-BP)* il quale sollecita il Governo a inserire una specifica disposizione agevolativa per le attività delle proloco.

Posto ai voti l'emendamento 7.5. viene respinto.

Il senatore GRIMANI *(PD)* interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.6, motivando ampiamente tale scelta.

Posto ai voti l'emendamento 7.6 viene respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 7.7, con l'aggiunta di firma della senatrice CONZATTI *(FI-BP)*, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.8, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GRIMANI *(PD)*.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.9 motivando ampiamente tale scelta.

Posto ai voti l'emendamento 7.9 è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore FENU *(M5S)* esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11 e 8.12; propone di accantonare l'emendamento 8.0.1.

Il presidente BAGNAI dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.1.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.9. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, raccomanda di tenere presente, nella trattazione degli emendamenti all'articolo 8, delle questioni poste dal Servizio del bilancio del Senato.

Il presidente BAGNAI replica osservando che le questioni di carattere finanziario sono state già esaminate dalla 5ª Commissione.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* ritiene che le questioni richiamate rientrino nell'ambito di competenza della Commissione.

Il presidente BAGNAI pone in votazione l'emendamento 8.1, limitatamente alla prima parte, soppressiva dell'articolo 8.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia e l'impatto dell'entità del beneficio riconosciuto dall'articolo 8 sull'assetto del sistema tributario.

Il sottosegretario BITONCI pone in rilievo la finalità del beneficio fiscale riconosciuto, teso a incentivare il consumo di prodotti da fumo che hanno ridotto impatto sulla salute.

L'emendamento 8.1 posto in votazione limitatamente alla prima parte risulta quindi respinto. Sono di conseguenza preclusi gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* interviene preannunciando il voto favorevole sull'emendamento 8.8, rilevando l'incongruità di giustificare con lo scopo della tutela della salute una misura di condono fiscale.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che il Governo dedica la propria attenzione a disciplinare la materia riguardo al futuro, in un'ottica di complessiva riduzione del danno da tabagismo.

Il presidente BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* considera corretto il ricorso alla leva fiscale rispetto a finalità sanitarie. Osserva inoltre l'opportunità di chiudere un contenzioso derivante da una confusione normativa ereditata dall'attuale maggioranza.

Posto in votazione, l'emendamento 8.8 è respinto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 8.9.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.10 il senatore D'ALFONSO *(PD)*, il quale pone in evidenza le sue perplessità in ordine alla disciplina di cui all'articolo 8.

L'emendamento 8.10, posto in votazione, è respinto.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)*, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.11, rileva gli alti costi per la collettività delle disposizioni recate dall'articolo 8.

La senatrice BOTTICI *(M5S)*, intervenendo per dichiarazione di voto contrario, rammenta gli interventi dell'attuale Governo in materia di giochi, di segno contrario rispetto alle iniziative del precedente Governo.

Il presidente BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* osserva che la preoccupazione per l'andamento del gettito dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata attenzione alla questione della crescita, impedita dall'adesione a un quadro di regole, quello dell'Unione europea, deflattivo.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice DRAGO *(M5S)*, richiama l'attenzione sulla necessità di evitare durante il dibattito espressioni scarsamente rispettose.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 8.11.

Il senatore COMINCINI *(PD)*, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.12, fa riferimento all'evoluzione favorevole degli indicatori economici a partire dal 2014 e all'illusorietà di aspettative fondate su un cambiamento della politica europea.

L'emendamento 8.12, posto in votazione, è respinto.

Il presidente BAGNAI dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dà quindi la parola al relatore per il parere sugli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore FENU *(M5S)* propone di accantonare gli emendamenti 10.100 (testo 2) – con i relativi subemendamenti –, 10.2, 10.6, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.17, 10.20 (testo 2), 10.0.100 e 10.0.200, con i relativi subemendamenti. Esprime inoltre parere contrario sui restanti emendamenti.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Viene quindi disposto l'accantonamento delle proposte 10.100 testo 2/1, 10.100 testo 2/2, 10.100 (testo 2), 10.2, 10.6, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.17, 10.20 (testo 2), 10.0.100/1, 10.0.100/2, 10.0.100, 10.0.200/1, 10.0.200/2 e 10.0.200.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*, il quale sottolinea l'importanza di un confronto il più possibile rispettoso delle diverse forze politiche e dei singoli parlamentari.

Il presidente BAGNAI condivide quanto espresso dal senatore Romeo.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* stigmatizza alcuni toni utilizzati da appartenenti al gruppo del Partito democratico, richiamando la necessità del rispetto per tutti i parlamentari, in quanto rappresentanti degli elettori e a tutela del decoro delle istituzioni parlamentari.

Dopo un breve intervento del senatore DE BERTOLDI *(FdI)*, il quale sottolinea il comportamento corretto della propria parte politica, ha la parola il senatore D'ALFONSO *(PD)*, il quale ritiene che le scelte del gruppo Partito democratico riguardante la propria partecipazione ai lavori si concretizzano in modalità di espressione che, lungi dall'essere irrispettose, non possono essere oggetto di sindacato.

Il presidente BAGNAI sollecita un comune impegno al fine di un sereno prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 886

(al testo del decreto-legge)

Art. 25.

25.0.31 (testo 2)
MONTANI, SAVIANE, ROMEO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

*(Istituzione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies *del decreto legislativo n. 385 del 1993)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, punto 6, e lettera *n)* del decreto legislativo n. 11 del 2010. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,00.

2. Le maggiori entrate provenienti dall'imposta istituita dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono perfezionate esclusivamente su canale di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

indi del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione delle imprese stabili di produzione (ISP), il presidente Gentile, per l'Associazione nazionale delle compagnie e delle residenze di innovazione teatrale (ANCRIT), il presidente Basilotta e il vice presidente Lay, per l'Associazione nazionale teatri stabili d'arte contemporanea (ANTAC), il presidente Sintoni, per l'Associazione teatro ragazzi (ASTRA), il vice presidente Naggi, accompagnati dal responsabile relazioni delle esterne dell'Ufficio spettacolo dal vivo dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Barbuto e dal dirigente dell'AGIS, Letizia Eugeni

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS), e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per tale procedura informativa.

La PRESIDENTE avverte inoltre che per tale procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione delle imprese stabili di produzione (ISP), dell'Associazione nazionale delle compagnie e delle residenze di innovazione teatrale (ANCRIT), dell'Associazione nazionale teatri stabili d'arte contemporanea (ANTAC) e dell'Associazione teatro ragazzi (ASTRA)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 novembre.

La PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il dottor GENTILE, il dottor BASILOTTA, il dottor SINTONI e il dottor NAGGI svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti le senatrici TIRABOSCHI *(FI-BP)* e VANIN *(M5S)*

Rispondono il dottor GENTILE e il dottor BASILOTTA.

La PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'ISP, dell'ANCRIT, dell'ANTAC e dell'ASTRA e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(822) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018***

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PITTONI dà la parola alla relatrice.

La relatrice NISINI *(L-SP-PSd'Az)* propone di esprimersi in senso non ostativo.

Il sottosegretario GIULIANO si esprime favorevolmente sulla proposta della relatrice.

La senatrice IORI *(PD)* esprime apprezzamento per i contenuti del disegno di legge in titolo, con particolare riferimento alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, a quelle concernenti le guide turistiche nonchè alle misure volte a garantire alle persone non vedenti l'accesso a libri e altri tipi di pubblicazioni in formato digitale di prodotti culturali; conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore CANGINI *(FI-BP)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo per le ragioni già illustrate nell'intervento che lo ha preceduto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***

(753) ***PITTONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti***

(880) ***Loredana DE PETRIS. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiede di intervenire.

Interviene incidentalmente il senatore RAMPI *(PD)* sollecitando nuovamente l'utilizzo della dizione più corretta di «chiamata per competenza», anziché quella impropria di «chiamata diretta».

Il PRESIDENTE precisa che tale dizione è quella utilizzata nel titolo dei disegni di legge.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è immediatamente convocato per la programmazione dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) SULLE ATTIVITÀ DELL'ENTE

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Margiotta, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento

del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna della Commissione.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REDIGENTE

(787) ***SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la Motorizzazione civile ha trasmesso la nota sollecitata nel corso dell'ultima seduta.

Il sottosegretario DELL'ORCO sottolinea l'importanza del provvedimento, che fornisce un significativo contributo all'azione del Governo e del Parlamento finalizzata al perseguimento della mobilità sostenibile. In tale quadro si collocano anche le proposte emendative in discussione alla Camera dei deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, volte ad incentivare la sostituzione di veicoli inquinanti con altri aventi minore impatto sull'ambiente, così venendo incontro alle esigenze, di vita e di lavoro, di quelle famiglie i cui veicoli sono stati colpiti da divieti di circolazione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 29 novembre alle ore 11.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN(2018) 5 definitivo)

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore DE FALCO *(M5S)* illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere del Relatore che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. JOIN(2018) 5 definitivo

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il documento in titolo,

considerato che:

– il piano d'azione sulla mobilità militare, presentato il 28 marzo 2018 congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, si inquadra nel contesto delle recenti iniziative dell'Unione europea volte a rafforzare la cooperazione europea nel settore della difesa;

– attualmente varie barriere di natura fisica, giuridica e regolamentare impediscono al personale e all'equipaggiamento militare di circolare rapidamente e senza difficoltà nell'Unione europea;

– nel 2017, la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha avviato un'analisi pilota nei Paesi del corridoio Mare del Nord-Mar Baltico per la rete transeuropea dei trasporti, nell'ambito della quale sono emerse importanti opportunità per il duplice uso civile e militare delle infrastrutture;

– un'attenta valutazione della possibilità del duplice uso civile e militare delle infrastrutture consentirebbe di ottimizzare la fase di progettazione infrastrutturale nazionale, anche in considerazione del fatto che gli Stati membri dell'Unione europea sono invitati a tenere sistematicamente conto delle esigenze militari nella costruzione di infrastrutture di trasporto,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'attuazione del piano d'azione sia coerente con i programmi infrastrutturali del Paese.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO E FEDERALIMENTARE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2018) 173 DEFINITIVO (PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA ALIMENTARE)

Plenaria

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARI ASSEGNATI

Invasione della cimice marmorata asiatica *(Halyomorpha halys)* (n. 101)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, riferisce sull'affare assegnato in titolo, rilevando che da alcuni anni il settore ortofrutticolo, in particolare nelle regioni del Nord-Est, è colpito da un'emergenza

causata dall'invasione della cimice marmorata asiatica (nome scientifico *Halyomorpha halys)*. Si tratta di un insetto proveniente dall'Asia (Cina, Giappone, Taiwan e Corea) che si è ormai diffuso anche in Italia, rivelandosi particolarmente infestante. Poiché non ha antagonisti efficaci in natura, prolifera su larga scala, danneggiando gravemente l'agricoltura, cagionando malformazioni ai frutti provocate dalle punture, su una gamma sempre più vasta di colture.

Sottolinea infatti che si tratta di un insetto polifago e pertanto può passare da una coltura all'altra. Dotato di un'elevata capacità di adattamento all'ambiente, si è diffuso su un territorio molto vasto, dapprima in Emilia-Romagna e poi fino in Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. Le colture maggiormente a rischio sono quelle di pere e kiwi, che rappresentano per l'Italia produzioni di eccellenza nel mercato frutticolo a livello europeo e mondiale.

Per frenare l'espansione della cimice asiatica finora si è fatto ricorso soprattutto ai fitosanitari, che però hanno un'efficacia limitata e richiedono comunque quantità elevate di prodotto, con ovvie conseguenze negative per le coltivazioni. Altri strumenti sono le coperture anti-insetto ovvero le reti anti-grandine messe sopra i filari od i frutteti, che risultano essere più efficaci ma difficili da utilizzare e dai costi elevati.

Rileva che questo insetto ha preso poi l'abitudine, nella stagione invernale, quando la temperatura scende sotto i 10 gradi, di ripararsi nelle abitazioni per svernare, causando forti disagi agli abitanti che si vedono invase le loro case. Questi insetti possono procurare anche seri danni agli impianti di ventilazione di case ed edifici commerciali.

Al momento l'unica misura realmente idonea a contrastare la diffusione della cimice asiatica sembra essere il monitoraggio nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture. Ricorda che con alcuni atti di sindacato ispettivo, tra cui l'interrogazione a risposta immediata n. 3-00290, svolta in Senato da lui stesso e da altri lo scorso 16 ottobre, si è chiesto al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo informazioni circa la possibilità di utilizzare antagonisti naturali per contrastare la cimice asiatica, soluzione che sarebbe preferibile dal punto di vista biologico ed ambientale.

Il Ministro ha precisato che, nell'ambito del progetto nazionale ASPROPI, il Centro di ricerca difesa e certificazione (CREA-DC) ha già condotto sperimentazioni con un imenottero, l'*Ooencyrtus telenomicida*, che però, pur dimostrando in ambiente controllato di essere in grado di parassitare le uova della cimice, impedendone la proliferazione, non si è rivelato altrettanto efficace nelle prove condotte sul campo.

Per tale ragione, il Ministero ha già autorizzato il CREA ad introdurre, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta a livello mondiale più efficace contro la cimice asiatica, il *Trissolcus Japonicus* (detto anche «vespa samurai»), sul quale si stanno quindi svolgendo i necessari studi, in particolare quelli sull'impatto ambientale nei nostri agroecosistemi.

Ritiene dunque opportuno che la Commissione agricoltura approfondisca la questione, per comprendere l'attuale diffusione della cimice asia-

tica e le effettive dimensioni del problema, nonché per individuare le possibili soluzioni, a cominciare dai risultati della sperimentazione in corso sulla vespa samurai. È certamente auspicabile che tale sperimentazione abbia successo e che questo imenottero sia in grado di contrastare validamente la cimice asiatica, per restituire speranza a migliaia di agricoltori, in varie parti d'Italia, i cui raccolti sono stati gravemente danneggiati.

Tuttavia, poiché gli studi richiederanno necessariamente un certo tempo, sottolinea come tra i temi da approfondire vi sia anche quello di quali rimedi possano essere adottati nel frattempo per contrastare o quanto meno contenere la diffusione della cimice, nonché le possibili difficoltà che l'eventuale introduzione del *Trissolcus Japonicus* in Italia, una volta decisa, potrebbe incontrare a causa dell'attuale quadro normativo.

Come segnalato infatti anche in alcuni atti di sindacato ispettivo, tra i quali la recente interrogazione 3-00362 presentata dal senatore Taricco e da altri in Commissione, il regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva 92/43/CEE (cosiddetta «direttiva *Habitat*»), vieta espressamente all'articolo 12, comma 3, «la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone». Uno schema di decreto teso ad introdurre deroghe a tale divieto è ancora in fase di esame presso il Ministero dell'ambiente.

La Commissione dovrà quindi affrontare tali temi nell'ambito dell'affare assegnato. Ricorda poi che, in base agli articoli 34, comma 1, e 50, comma 2, del Regolamento, la Commissione potrà svolgere audizioni, sopralluoghi e acquisire documenti nonché, al termine della sua istruttoria, votare anche un eventuale atto di indirizzo al Governo.

Infine, come già concordato, precisa che al termine della seduta odierna avrà quindi luogo, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la prima audizione nell'ambito dell'affare assegnato, con i rappresentanti del CREA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso dell'audizione sul disegno di legge n. 695 (pesca e turismo alieutico sportivo-ricreativo nelle acque interne), svolta ieri, martedì 20 novembre 2018, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA) SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 101 (INVASIONE DELLA CIMICE MARMORATA ASIATICA – HALYOMORPHA HALYS)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA OLEARIA (ASSITOL) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO *(M5S)* rileva che il disegno di legge mira ad eliminare dall'ordinamento l'istituto della chiamata diretta dei docenti e rivede la normativa degli ambiti territoriali; stabilisce pertanto che la ripartizione dell'organico avviene sulle singole istituzioni scolastiche, con possibilità di assegnazione di un docente ad una o più scuole, entro il limite di due comuni confinanti. Infine, il relatore segnala che restano in vigore le norme che assegnano a dirigente scolastico le funzioni di gestione e il compito di assicurare il buon andamento dell'istituzione scolastica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018) 382 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della Risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 7)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il relatore PUGLIA *(M5S)* illustra una bozza di risoluzione, di segno favorevole (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore PATRIARCA *(PD)* giudica la proposta in esame un positivo passo in avanti: accorpa infatti in un unico fondo una pluralità di fondi e di programmi, semplifica la struttura burocratica e ribadisce la centralità del Pilastro sociale europeo. Osserva tuttavia che gli stanziamenti destinati al Fondo sociale europeo Plus risultano più contenuti rispetto a quelli precedentemente a disposizione, a maggior ragione a fronte della volontà di rifondare una Europa «sociale», più attenta ai bisogni dei cittadini. A tale scopo, sarebbe altresì auspicabile l'attivazione di un miglior coordinamento con gli altri fondi europei che insistono su finalità affini. Ritiene inoltre essenziale che venga ribadito il ruolo centrale che su questi temi spetta alle Regioni, non solo in quanto beneficiarie, ma anche come enti gestori, cui pertiene un ruolo strategico. Esprime peraltro preoccupazione per il ruolo eccessivamente ampio che l'atto conferisce alla Commissione europea rispetto al Parlamento, invitando ad una maggiore attenzione al rispetto del principio di sussidiarietà. Conclusivamente formula una valutazione favorevole della proposta del relatore.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)*, pur prendendo atto che con la proposta di regolamento in esame risultano accorpati alcuni fondi europei e si dà luogo ad una semplificazione burocratica finalizzata ad una migliore gestione, osserva che l'Italia non ha tuttavia ancora modificato in questa direzione la propria struttura istituzionale e che nel caso in esame essa figura come contributore netto. Pur ritenendo sottoscrivibile l'esigenza di rendere il Fondo sociale europeo plus il principale strumento per attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali, lamenta l'assenza nel testo in esame di qualsivoglia riferimento al problema dei migranti, con riferimento specifico alla situazione dell'Italia, che si fa direttamente carico delle risorse da dedicarvi; segnala pertanto al relatore l'opportunità di inserire una specifica notazione nella proposta di risoluzione. Ritiene, più in generale, che queste riflessioni testimonino di una debolezza complessiva dell'Italia nel quadro UE, auspicando una maggior attenzione a tali problematiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ha la parola il relatore PUGLIA *(M5S)*, il quale, nel prendere atto delle considerazioni emerse, fa

presente che, pur in assenza di una disposizione specifica riferita alle problematiche migratorie, l'articolo 4 del testo considera misure a favore dell'insieme delle persone indigenti. Dà quindi lettura di una nuova proposta di risoluzione (testo allegato al resoconto della seduta), nella quale sono raccolte alcune sollecitazioni emerse nel corso del dibattito odierno.

Presente il prescritto numero di senatori, con l'astensione del Gruppo Forza Italia, la Commissione, a maggioranza, approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 definitivo)

(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

La relatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* si ripromette di sottoporre nella prossima seduta una proposta di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

La presidente CATALFO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione e quella dell'Ufficio di Presidenza, convocate per domani, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 382 definitivo

L'11ª Commissione,

esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

la proposta in esame definisce la disciplina del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), stabilendone gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento da parte dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti;

la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è rendere il Fondo sociale europeo Plus il principale strumento dell'UE per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, con l'accorpamento in esso dei seguenti Fondi:

1) il Fondo sociale europeo (FSE) e l'iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG);
2) il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
3) il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI);
4) il programma di azione dell'Unione in materia di salute,

articolando il Fondo stesso in tre componenti: la componente gestione concorrente, la componente «Occupazione e innovazione» e la componente «Salute»;

considerato che:

la proposta in esame si basa giuridicamente sugli articoli 46, 149, 153, 162-166, 168, 174, 175 e 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è conforme al principio di sussidiarietà, in termini di necessità di intervento dell'Unione e di valore aggiunto a livello europeo, e al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per conseguire i propri obiettivi;

nella relazione elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa alle Camere il 27 giugno 2018, il Governo italiano ha fornito una valutazione positiva del progetto, che si ritiene conforme all'interesse nazionale, in ragione di alcuni effetti positivi per le imprese, in virtù delle disposizioni per l'istituzione di un «ecosistema di mercato», e per i cittadini, grazie alle misure di incentivazione per proteggere la salute umana, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;

preso atto delle osservazioni della 12ª Commissione per quanto attiene ai profili di competenza,

si esprime in senso favorevole.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 382 definitivo (*Doc.* XVIII, n. 7)

L'11ª Commissione,

esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

la proposta in esame definisce la disciplina del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), stabilendone gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento da parte dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti;

la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è rendere il Fondo sociale europeo Plus il principale strumento dell'UE per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, con l'accorpamento in esso dei seguenti Fondi:

5) il Fondo sociale europeo (FSE) e l'iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG);

6) il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

7) il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI);

8) il programma di azione dell'Unione in materia di salute,

articolando il Fondo stesso in tre componenti: la componente gestione concorrente, la componente «Occupazione e innovazione» e la componente «Salute»;

considerato che:

la proposta in esame si basa giuridicamente sugli articoli 46, 149, 153, 162-166, 168, 174, 175 e 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è conforme al principio di sussidiarietà, in termini di necessità di intervento dell'Unione e di valore aggiunto a livello europeo, e al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per conseguire i propri obiettivi;

nella relazione elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa alle Camere il 27 giugno 2018, il Governo italiano ha fornito una valutazione positiva del progetto, che si ritiene conforme all'interesse nazionale, in ragione di alcuni effetti positivi per le imprese, in virtù delle disposizioni per l'istituzione di un «ecosistema di mercato», e per i cittadini, grazie alle misure di incentivazione per proteggere la salute umana, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;

preso atto delle osservazioni della 12ª Commissione permanente per quanto attiene ai profili di competenza,

considerata la situazione economica contingente, con l'auspicio di un incremento economico del Fondo e di un maggiore coinvolgimento delle Regioni,

si esprime conclusivamente in senso favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REDIGENTE

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Discussione e rinvio)

Il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa.

Constatato il consenso unanime della Commissione, il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire le richieste di audizione entro le ore 17 del prossimo mercoledì 28 novembre.

Quindi, in risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)*, fa presente che l'Atto Senato n. 471, recante «Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere», non è stato posto all'ordine del giorno congiuntamente al disegno di legge appena illustrato in quanto, diversamente da quest'ultimo, assegnato in sede redigente alle Commissioni 1ª e 12ª riunite.

Il seguito della discussione è, alfine, rinviato.

(733) ***SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti*** **post mortem** ***a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***

(122) ***DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(176) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(697) ***Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 novembre.

Il PRESIDENTE informa che la 1ª Commissione ha espresso, sul disegno di legge n. 733 e sugli emendamenti ad esso riferiti, parere favorevole con osservazioni.

Dopo che del suddetto parere è stata data lettura integrale, comunica che anche la 2ª Commissione si è espressa, in termini non ostativi, sul disegno di legge n. 733.

Avverte quindi che, per recepire le osservazioni della 1ª Commissione: sono stati riformulati in testi 2 gli emendamenti 4.0.1 e 5.5 a sua firma; il Relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100 e 3.200 (testi 2 ed emendamenti del Relatore pubblicati in allegato).

Esprime l'avviso che, stante la finalità degli emendamenti del Relatore, ossia il mero recepimento del parere della 1ª Commissione, non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.

Ricorda infine che, mentre in precedenza è stato già acquisito il parere favorevole della 7ª Commissione sul testo, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri, su testo ed emendamenti, della 5ª Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde all'interrogazione n. 3-00193, della senatrice Boldrini, sulla diffusione del virus *«West Nile»*.

Riferisce che, in Italia, il primo focolaio di malattia di *West Nile* (WND) è stato confermato nella tarda estate del 1998 nell'area circostante il Padulle di Fucecchio in Toscana, con alcuni casi clinici nei cavalli. In questo primo focolaio non si verificarono casi relativi ad esseri umani.

A seguito di tale primo episodio, il Ministero della salute, a partire dal 2002, ha attivato il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta

alla WND, che viene attualizzato ogni anno, con l'obiettivo di rilevare l'introduzione e monitorare la circolazione del WNV sull'intero territorio nazionale.

Secondo uno studio pubblicato da *«Eurosurveillance»* nel 2017, il Piano di sorveglianza integrato di WNV italiano, che comprende la sorveglianza dei casi umani, la sorveglianza entomologica, la sorveglianza dei casi negli equidi e la sorveglianza in uccelli stanziali e migratori, è uno dei più completi a livello europeo ed ha come presupposto la collaborazione intersettoriale, utilizzando un approccio *«One Health»*.

Negli anni passati, i casi umani erano soliti manifestarsi a luglio, con un picco ad agosto. Quest'anno, invece, si è evidenziata, sia a livello europeo che nazionale, una circolazione più precoce del WNV, con i primi casi umani notificati già a giugno sia dall'Italia che dalla Grecia; inoltre, è vero che è stato riscontrato un numero più elevato dell'atteso di casi umani, anche in forma neuro invasiva e di decessi, ed un'elevata circolazione virale nelle zanzare e negli uccelli.

Nel 2018, alla data del 14 novembre, in Italia sono stati infatti segnalati 577 casi umani confermati di infezione da *West Nile* Virus, di cui 230 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, (con 42 decessi) e 279 casi come febbre confermata, nonché 68 casi identificati in donatore di sangue.

La eccezionale diffusione del WNV durante la stagione attuale non si registra solo in Italia: infatti, a livello europeo, il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC), che coordina la sorveglianza dei diversi Paesi, ha segnalato che attualmente i casi umani di infezione da WNV segnalati nel 2018 superano il totale dei casi notificati negli ultimi cinque anni; inoltre l'infezione si sta diffondendo anche in Paesi che in passato non avevano segnalato casi.

In relazione all'attuale situazione epidemiologica, il Ministero della salute ha immediatamente richiamato l'attenzione sull'osservanza di quanto stabilito nel Piano, attraverso la Circolare 7 agosto 2018.

In particolare, al fine di sviluppare azioni di risanamento ambientale, è stata sottolineata la necessità di procedere, in collaborazione con le Autorità competenti, a seconda delle realtà locali, ad interventi comprendenti, fra l'altro: manutenzione delle aree verdi pubbliche; pulizia delle aree abbandonate; eliminazione dei rifiuti per evitare la presenza di contenitori, anche di piccole dimensioni, contenenti acqua; drenaggio; canalizzazione; asportazione o chiusura di recipienti.

È stata ribadita, inoltre, la necessità di rafforzare la sensibilizzazione della popolazione, anche con interventi porta a porta, per eliminare i siti di riproduzione delle zanzare nelle aree private.

Le Regioni interessate hanno, dunque, dovuto intraprendere, pur sulla base della loro autonomia, misure straordinarie per il controllo del vettore, incrementando le iniziative di monitoraggio del territorio e la diffusione di informazioni ai cittadini, aumentando la quantità e l'efficacia degli interventi larvicidi ed adulticidi.

In considerazione dell'eccezionalità della situazione epidemiologica, il 5 settembre 2018 il Ministero della salute ha ritenuto di convocare

una riunione, a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni interessate, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, per fare il punto della situazione e valutare l'adozione di ulteriori misure di controllo le quali, tuttavia, tenuto conto delle positive risultanze del tavolo, paiono potersi limitare al supporto dei comuni nell'attuare misure preventive di controllo precoce dei vettori.

Inoltre, il Ministero della salute ha ritenuto di istituire un Tavolo Tecnico Intersettoriale sulle Malattie Trasmesse da Vettori, a cui sono stati invitati, oltre a diversi Enti sanitari, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'associazione nazionale comuni italiani, l'associazione rete italiana città sane.

Tale Tavolo dovrà proporre interventi di sorveglianza e controllo delle malattie trasmesse da vettori più articolati, che tengano conto anche di fattori ambientali, sociali, produttivi ed organizzativi.

Tale iniziativa è in linea con la strategia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), approvata durante l'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2017, che si basa su quattro pilastri, di cui uno è dedicato specificatamente al rafforzamento della collaborazione intersettoriale, con la partecipazione dei Ministeri coinvolti e delle Amministrazioni locali.

Il Ministero della salute, nell'ambito dei progetti intrapresi per il tramite il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), ha finanziato il progetto «Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto operativo», che, per quanto riguarda il WNV, ha permesso lo studio e la realizzazione di applicativi *«on-line»* (piattaforme *web)* rivolti alla condivisione dei dati sulla sorveglianza.

Da ultimo, il Ministero della salute ha appena proposto un ulteriore progetto, rivolto a rafforzare la formazione in entomologia di sanità pubblica degli operatori del SSN e di altri Enti, di cui si è in attesa dell'esito della valutazione.

Altri studi, soprattutto in relazione all'effetto delle variabili climatiche sull'ecologia dei vettori e la diffusione delle arbovirosi, con effetto predittivo, sono svolti con la collaborazione del Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC).

Conclusivamente, il Sottosegretario esprime il convincimento che l'insieme delle iniziative messe in piedi negli anni dal Ministero della salute, e recentemente implementate in considerazione del picco di quest'anno, possano offrire buone e documentate risposte scientifiche al fine, cui si dovrà comunque tendere sempre con maggior forza, di prevenire il più possibile l'estensione del fenomeno.

La senatrice BOLDRINI *(PD)*, intervenendo in replica, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta, sottolineando che non è stato fornito riscontro al principale quesito posto con l'atto di sindacato ispettivo,

concernente l'eventuale svolgimento di attività di ricerca per l'individuazione di un vaccino.

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00332, dei senatori Maria Rizzotti e Gasparri, sugli indennizzi spettanti al personale militare affetto da sindrome da talidomide.

Dopo aver ricostruito la normativa che presiede alla materia, riferisce che, in considerazione della necessità di un esame approfondito e multidisciplinare degli «studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide», per la definizione dei «criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo», per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, il Ministero della salute ha richiesto al Consiglio Superiore di Sanità di esprimere il proprio parere in merito alla definizione dei citati criteri ed, in particolare, in merito all'individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.

In data 17 gennaio 2017, le Sezioni congiunte II e V del Consiglio Superiore di Sanità hanno espresso il parere sui criteri di inclusione ed esclusione ed, in particolare, sulla individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i nati al di fuori del periodo 1958-1966.

Tale parere richiama il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso in data 1º luglio 2010, indirizzato al Ministero della salute e sulla base del quale è stato adottato il d. m. 2 ottobre 2009, n. 163, recante Regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre, n. 244, che riconosce l'indennizzo ai danneggiati da talidomide.

Il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità è stato trasmesso, con nota del 29 luglio 2010, al Ministero della difesa – Direzione Generale della Sanità Militare, affinché venissero date indicazioni, alle Commissioni Mediche Ospedaliere, di tenere conto degli elementi di valutazione formulati anche sulla base del parere medesimo, nell'esprimere il giudizio di competenza sul nesso causale tra l'assunzione della talidomide da parte della madre e l'infermità.

Nel parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2010, integralmente ripreso nei contenuti dal successivo parere del Consiglio Superiore di Sanità del 17 gennaio 2017, recepito nel d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, all'allegato A, sono già elencate le malformazioni che non sono attribuibili a talidomide, ovvero: tipo amputazione; da sindrome da bande amniotiche; post-assiali; arti superiori unilaterali; porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normale; che vengono trasmesse alla prole; terminali traverse; longitudinali postassiali e multiple.

Il d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, non introduce quindi una nuova disciplina, ma si limita – come previsto dalla normativa in vigore – ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento di cui al d. m. 2 ottobre 2009, n. 163, nonché a definire, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati, i criteri di inclusione e di esclusione delle

malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto, già individuati, come appunto ricordato, nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 2010, fatto proprio dal Consiglio Superiore di Sanità nel 2017.

Con il d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, allegato A, sono state anche aggiunte le previsioni che, alla luce della letteratura scientifica oggi disponibile e nella considerazione che permane un'area di incertezza nell'attribuzione della malformazione alla sindrome talidomidica, questa debba essere risolta attraverso una accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e molecolari, e che – per i soli soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966 – si debba richiedere la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione e l'assunzione del farmaco in gravidanza nel periodo tra il 20º e il 36º giorno dal concepimento.

Pertanto, nulla è cambiato nell'individuazione dei criteri medico-legali per l'accertamento del nesso tra assunzione della talidomide e menomazione, non solo per coloro che sono nati dal 1958 al 1966, ma anche per coloro che sono nati in anni diversi.

L'unica integrazione effettuata, anche per i nati dal 1958 al 1966, è la facoltà di richiedere, da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere, indagini genetiche molecolari; in tal modo è stato disciplinato quanto già richiesto dalle Commissioni stesse per risolvere i casi dubbi.

Allo scopo di assicurare la completezza della risposta, il Sottosegretario fa infine presente che il Ministero della salute, in quanto istituzione deputata al riconoscimento del diritto all'indennizzo, può in ogni caso, motivatamente, alla luce della documentazione prodotta e dei criteri indicati nell'Allegato al Regolamento n.166/2017, richiedere la revisione del verbale alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora ravvisi incoerenze tra la documentazione, i criteri e il giudizio espresso, anche in relazione alla necessità di rendere omogenei i giudizi di tutte le Commissioni operanti.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)*, nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta, evidenziando il ritardo con cui il legislatore italiano ha previsto il ristoro ai danneggiati da talidomide; i tempi lunghi e i criteri discutibili con cui la burocrazia preposta vaglia le istanze dei danneggiati; il carattere discriminatorio degli attuali parametri per la quantificazione dell'indennizzo, i quali penalizzano i soggetti che hanno perduto le braccia rispetto a quelli che hanno sofferto pregiudizi di minore entità; la necessità di non richiedere ai danneggiati la presentazione di documenti difficilmente reperibili, come la prescrizione originaria del farmaco da parte del medico specialista.

Il PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 733

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «le aziende sanitarie locali adottano», *inserire le seguenti:* «, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 7, »;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: «d-*bis)* dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2.».

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'espressione: «del proprio corpo e dei tessuti» *con la seguente:* «del proprio corpo o dei tessuti»;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire l'espressione: «del corpo e dei tessuti» *con la seguente:* «del corpo o dei tessuti».

3.200

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «può essere revocata» *inserire le seguenti:* «con le modalità prescritte dal primo periodo del presente comma».

Art. 4.

4.0.1 (testo 2)

SILERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Istituzione del Registro nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per la conservazione e l'utilizzazione delle salme, di seguito denominato ''Registro nazionale''.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i criteri e le modalità di tenuta, di rilevazione e di consultazione dei dati del Registro nazionale.

3. Il Registro nazionale è consultabile sul sito internet del Ministero della salute con le modalità e secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 5.

5.5 (testo 2)
SILERI

Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» *con le seguenti:* «regioni e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera c), *aggiungere dopo le parole:* «di cui all'articolo 8» *le seguenti:* «, anche in relazione agli oneri di cui all'articolo 5, comma 2».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 189 E CONNESSO (DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato Vannia GAVA, in risposta all'interrogazione n. 3-00266, fa presente che, per quanto concerne lo stato di avanzamento dei procedimenti relativi alle istanze F.lli Gentile F & R S.r.l. ed Euthalia S.r.l., la Regione Campania ha rappresentato che, per il primo, è ancora in fase istruttoria il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) autorizzatoria presso l'Ufficio tecnico regionale a cui sono state trasmesse, ai soli fini del parere per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), richieste di integrazioni tecniche al progetto presentato dalla ditta e rilevate dall'amministrazione regionale nel corso di tavoli tecnici con l'ARPAC e l'Università della Campania «Luigi Vanvitelli». In merito al secondo progetto, è stata presentata istanza per l'AIA, acquisita il 16 luglio 2018, con successiva integrazione acquisita il 31 agosto 2018. In seguito all'avvio del procedimento, è stata convocata la prima conferenza di servizi per il giorno 13 novembre 2018. I procedimenti inerenti i due progetti in esame risultano, dunque, ancora in una fase di istruttoria preliminare. All'esito degli stessi sarà valutata l'eventuale incidenza ambientale, alla quale, peraltro, dovranno seguire le ulteriori procedure autorizzative.

La Regione Campania ha fatto, inoltre, presente che il documento di 265 pagine citato, inerente lo studio preliminare ambientale relativo al CUP 8193 « Proponente Euthalia, è stato suddiviso – per motivi tecnici connessi alla dimensione eccessiva del file – in 5 parti, che sono state poi pubblicate contemporaneamente in data 31 gennaio 2018.

Per quanto attiene le attività di monitoraggio ambientale, secondo quanto riferito dalla Regione e dall'ARPAC, la configurazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria della regione Campania è stata approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 23 dicembre 2014, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2010 e a valle dell'approvazione del Ministero dell'ambiente, dell'I-SPRA e di ENEA.

Nella documentazione allegata al dispositivo normativo in parola, consultabile sul sito istituzionale regionale, sono definiti i criteri di individuazione e di gestione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, strumento a supporto della regione Campania ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, in relazione alle immissioni inquinanti diffuse sul territorio. L'ARPAC ha evidenziato che tale rete, per definizione, restituisce rilevazioni puntuali in siti specificamente determinati al fine di consentire una valutazione media dell'esposizione della popolazione alle immissioni inquinanti, in ragione delle caratteristiche orografiche, urbane e degli insediamenti antropici e produttivi distribuiti sul territorio regionale. Sempre secondo quanto riferito dall'Agenzia, l'attuale configurazione della rete risponde a precisi requisiti di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla normativa vigente in materia. I dati rilevati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ARPAC in forma di prospetto sintetico giornaliero (c.d. «bollettini»).

Sulla base degli elementi acquisiti, risulta, inoltre, che le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria denominate «Pignataro Maggiore Area Industriale» e «Sparanise Ferrovia» rientrano nella predetta rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e sono di proprietà di Calenia Energia S.p.A.. I relativi impegni tra ARPAC e Calenia Energia sono regolati da apposita Convenzione, nella quale sono descritte le modalità tecniche di gestione e manutenzione delle due postazioni di Pignataro e Sparanise, in analogia a quanto fatto per la rete regionale e in accordo alla normativa vigente in materia.

Il dispositivo normativo regionale in questione prevede, inoltre, che le misurazioni possano essere integrate al fine di fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente, anche attraverso specifiche campagne di misura con strumentazione aggiuntiva. In tal senso, sono state attivate dall'ARPAC campagne aggiuntive di monitoraggio della qualità dell'aria con laboratorio mobile nel Comune di Sparanise, i cui risultati sono diffusi sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Ferme restando le informazioni esposte, si ricorda altresì la legge regionale n. 29 dell'8 agosto 2018 in materia di rifiuti, nonché il recente protocollo d'intesa sul «Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti» che introduce, tra l'altro, specifiche azioni volte al potenziamento

del monitoraggio della qualità dell'aria con relativo accordo Stato-Regione e particolari tutele in tema di gestione dei rifiuti.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Ministero dell'ambiente rassicura, comunque, che manterrà alto il livello di attenzione su questa delicata questione, anche attraverso una fattiva interlocuzione con gli Enti locali competenti.

La presidente MORONESE si dichiara soddisfatta della risposta fornita, che non poteva essere differente dal momento che la competenza al rilascio di autorizzazioni per gli impianti di trattamento dei rifiuti spetta alla Regione. Non comprende le ragioni in base alle quali la regione Campania possa concedere nuove autorizzazioni in un territorio in cui insistono numerose industrie di tipo insalubre e di trattamento dei rifiuti, dove si sono verificati roghi tossici incontrollati e incendi di impianti di stoccaggio di rifiuti, e sono state rinvenute discariche abusive e dove, in passato, vi sono stati sforamenti per periodi significativi rispetto ai limiti di Pm 10 consentiti. Cita anche studi in cui la zona di Caserta viene definita – nell'ambito della regione Campania – come area a più alto rischio ambientale, probabilmente a causa delle attività industriali presenti nell'area e della gestione illegale dei rifiuti. Invita pertanto a verificare se tutte le procedure di verifica ambientale di competenza regionale siano effettivamente ed efficacemente poste in essere, tenuto conto che anche la collettività interessata sta mobilitandosi per contrastare la realizzazione dei nuovi insediamenti qui considerati.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(822) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018***

(Doc.* LXXXVI, n. 1)** ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc.* LXXXVII, n. 1)** ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 novembre 2018.

Il PRESIDENTE dà conto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5.

Comunica, inoltre, che la senatrice Bonfrisco ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.4, pubblicata in allegato al resoconto di seduta, e che il senatore Bossi ha ritirato l'emendamento 2.1.

Infine, tutti i senatori del Gruppo M5S hanno espresso l'intenzione di aggiungere la propria firma agli emendamenti firmati da senatori del pro-

prio Gruppo e, similmente, tutti i senatori del Gruppo Lega aggiungono la firma agli emendamenti firmati da senatori del proprio Gruppo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e sulla lettera *a)* dell'emendamento 1.2, relativamente alla quale insiste anche il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio. Esprime, invece, parere favorevole sulla lettera *b)* dell'emendamento 1.2 e sull'emendamento 1.3, di identica formulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Le senatrici TESTOR *(FI-BP)* e GIAMMANCO *(FI-BP)* preannunciano il loro voto favorevole sull'emendamento 1.1, che affronta il problema delle carenze nella formazione che si riscontrano nei medici provenienti da altri Stati, rafforzando le procedure di verifica con la previsione di entrambi i requisiti del tirocinio e della prova attitudinale.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Interviene il senatore PITTELLA *(PD)* per confermare la formulazione dell'emendamento 1.2, nonostante il parere contrario sulla lettera *a)*.

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* rileva la bontà del merito degli emendamenti 1.2 e 1.3, auspicando che si trovi una sintesi fra tutti i Gruppi parlamentari e il Governo per un accoglimento delle proposte.

Su proposta del PRESIDENTE, sono accantonati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Interviene il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* per riformulare il suo emendamento 2.3 (testo 2), espungendo l'intera parte finale successiva alla parola «Conseguentemente».

Il senatore PITTELLA *(PD)* esprime soddisfazione per il nuovo testo 3 dell'emendamento 2.3.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* ritira il suo emendamento 2.4 e aggiunge la propria firma, insieme a quella di tutti i senatori del Gruppo M5S, all'emendamento 2.3 (testo 3).

Il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 e favorevole sull'emendamento 2.3 (testo 3). Rileva

che, ove approvato, l'emendamento 2.3 (testo 3) determinerebbe l'assorbimento degli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.6. Propone quindi di procedere prima alla votazione dell'emendamento 2.3 (testo 3).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice FEDELI *(PD)* esprime la sua contrarietà all'anticipazione del voto sull'emendamento 2.3 (testo 3).

Il PRESIDENTE, quindi, pone ai voti l'emendamento 2.2, che risulta respinto.

Interviene la senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* per auspicare il raggiungimento di una posizione di sintesi tra i diversi Gruppi e il Governo sul merito degli emendamenti riferiti all'articolo in esame, che incidono in modo importante sulla vita dei cittadini e delle imprese. Si potrà in tal modo recuperare il più ampio respiro che era sotteso alle proposte emendative in questione.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 3, anche in attesa del parere della Commissione Bilancio sull'emendamento 3.4 (testo 2).

La Commissione conviene.

Il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, recante disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.

La senatrice TESTOR *(FI-BP)* preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo per un emendamento che va nella medesima direzione dell'ordine del giorno G/822/4/14, respinto nella seduta precedente. Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione non solo consente alle imprese di mettersi in regola per la partecipazione a future gare di appalto, ma costituisce anche un concreto impulso per un miglior funzionamento e sviluppo dell'intero sistema economico.

Il senatore PITTELLA *(PD)* preannuncia il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* ribadisce l'importanza di un tema che risale a diversi anni addietro e che ha prodotto notevoli difficoltà per le piccole e medie imprese e per l'intera economia interessata dalle commesse pubbliche. Peraltro le imprese che lavorano per l'amministrazione pubblica nella maggior parte dei casi lo fanno in modo esclusivo, senza avere altre fonti di guadagno.

La senatrice GINETTI *(PD)* chiarisce la posizione dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, che è favorevole alla risoluzione della procedura di infrazione, ma è al contempo di astensione sull'emendamento, che non prevede alcuna copertura finanziaria che consenta di raggiungere il risultato prefissato.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* ritiene che una cosa sia dare soluzioni di coerenza normativa con quanto richiesto dall'ordinamento europeo e altra cosa sia dare la possibilità concreta agli enti locali di dare attuazione a tali disposizioni. Chiede pertanto una sospensione dei lavori.

Il senatore FAZZOLARI *(FdI)* ricorda la sua esperienza di dirigente pubblico e sottolinea come i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione producano anche conseguenze negative in termini di aumento del costo medio dei beni e servizi forniti alla pubblica amministrazione o, peggio, di una riduzione della qualità di tali forniture, in funzione della necessità di compensare i mancati pagamenti di fatture pregresse.

Il PRESIDENTE sottolinea come, in sede di disegno di legge europea, il compito della Commissione si limiti a quello di dover disporre le modifiche normative necessarie a risolvere le procedure di infrazione.

La senatrice GINETTI *(PD)* ribadisce che, se si prevede una riduzione dei termini temporali per i pagamenti, occorre prevedere anche le risorse finanziarie per poterla applicare.

Interviene nuovamente la senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* per suggerire di affiancare le necessarie disposizioni normative con un ordine del giorno che impegni il Governo a trovare la relativa copertura finanziaria, anche per rendere effettiva l'ottemperanza alla procedura di infrazione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.

La senatrice GINETTI *(PD)* conferma il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo, ricordando che il decreto legislativo recante il codice degli appalti stabilisce un termine inferiore per il pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione rispetto a quello fino a 60 giorni previsto dall'emendamento in esame, con un peggioramento rispetto alla situazione vigente. Inoltre, secondo i dati, il 69 per cento degli enti appal-

tatori sono i comuni e pertanto l'emendamento rischia di mettere in seria difficoltà gli enti locali.

Ricordato che la Commissione Bilancio non ha rilevato profili di criticità sull'emendamento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, pone ai voti l'emendamento 3.0.1, che è approvato.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.0.2 (testo 3) e 3.0.3, nonché i subemendamenti, ad esso relativi, 3.0.3/1, 3.0.3/2, 3.0.3/3, 3.0.3/4 e 3.0.3/5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso il loro parere favorevole sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), questo è posto ai voti e approvato.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con il parere favorevole del presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 8.1 e 8.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 822

Art. 2.

2.3 (testo 3)
Simone Bossi, Casolati, Bonfrisco, Pucciarelli
Accantonato

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «beni» *sopprimere le parole:* «e servizi» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Art. 3.

3.4 (testo 2)
Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati
Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera *e)* è abrogata;

c) alla lettera *d)* apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera *b)*".

d) alla lettera *e)* apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* da "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera *b)*".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

e) alla lettera *f)*, le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per il triennio 2019-2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per il triennio 2019-2021 e 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 21 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 18,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 21 novembre 2018

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Matteo SALVINI, Ministro dell'interno.

La seduta inizia alle ore 9,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo SALVINI
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Matteo SALVINI.

Matteo SALVINI, *Ministro dell'interno,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente,* il senatore Adolfo URSO *(FdI)*, il deputato Elio VITO *(FI)*, i senatori Ernesto MAGORNO *(PD)* e Francesco CASTIELLO *(M5S)*, ai quali risponde Matteo SALVINI, *Ministro dell'interno.*

Lorenzo GUERINI, *presidente,* dopo aver ringraziato il Ministro Salvini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,25.

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Enzo MOAVERO MILANESI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta inizia alle ore 13,35.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo MOAVERO MILANESI
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ENZO MOAVERO MILANESI, accompagnato dall'ambasciatore Riccardo GUARIGLIA, Capo di Gabinetto del Ministro, e dal consigliere ambasciatore Alessandro PRUNAS, Capo Ufficio Rapporti con il Parlamento – Gabinetto del Ministro.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente,* il senatore Adolfo URSO *(FdI)*, il deputato Antonio ZENNARO *(M5S)* e il senatore Francesco CASTIELLO *(M5S)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* dopo aver ringraziato il Ministro Moavero Milanesi, dichiara conclusa l'audizione.

SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni circa l'organizzazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il deputato Elio VITO *(FI)*, i senatori Paolo ARRIGONI *(Lega)* e Adolfo URSO *(FdI)* e il deputato Antonio ZENNARO *(M5S)*.

La seduta termina alle ore 15,15.

€ 5,40